Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE - MAGGIO 2021

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 10

PARTE SECONDA – TABELLE 14

Prima Sezione - Relazioni annunciate 14

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 38

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nei mesi di aprile e maggio 2021, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala la seguente.

Doc. LXXXIII, n. 4 - Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita all'anno 2020.

Relazione presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 5 maggio 2021 e annunciata nella seduta n. 396 del 13 maggio 2021.

L'adempimento previsto. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005), si prevede l'obbligo di presentazione, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR, previa comunicazione da parte di tutte le Amministrazioni al DAGL, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati e degli elementi informativi necessari.

Giova in questa sede ricordare che l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nasce con la legge di semplificazione 2005 come valutazione preventiva, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sull'attività di cittadini e imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche Amministrazioni.

La Valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) è invece intesa quale valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche Amministrazioni.

Successivamente, i contenuti dell'AIR hanno riguardato anche la valutazione degli impatti specifici, segnatamente concernenti: il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, la tutela delle libertà individuali, l'impatto sulle piccole e medie imprese (PMI) e gli

oneri informativi (intendendosi per essi tutti gli adempimenti che comportano la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione), i costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese e, infine, il rispetto dei livelli minimi di regolazione richiesti dalle direttive europee.

Il Regolamento attuativo della disciplina sull'AIR e sulla VIR[1], unitamente alle fasi di consultazione pubblica ad esse correlate, risponde coerentemente alla *ratio* di tutto il processo della valutazione che si sostanzia in un approccio circolare alla regolamentazione: ovverosia un ciclo che, ai fini della qualità della produzione normativa, inizia con l'individuazione dei fabbisogni, prosegue con l'ideazione dell'intervento normativo e la trasposizione nel dettato legislativo, continua con la sua attuazione per poi concludersi con una verifica finalizzata anche alla sua eventuale revisione.

Il contenuto della relazione. La Relazione mette preliminarmente in luce come nel corso dell'anno 2020, in controtendenza rispetto all'anno 2019, nonostante il disegno riformatore di cui al citato Regolamento AIR e VIR volto a concentrare l'impegno valutativo delle amministrazioni, in omaggio al principio di proporzionalità, su provvedimenti di più rilevante impatto per i cittadini, si sia registrato un numero crescente di AIR passando da 90 dell'anno 2019 a 184 nell'anno 2020. Ciò deriva in larga misura dal massiccio ricorso alla decretazione d'urgenza per le necessità riconducibili all'epidemia da COVID-19, la quale, da un lato, ha comportato un aumento delle AIR per singole norme settoriali compresenti nell'ambito dello stesso provvedimento e ha ridotto dall'altro lato l'esenzione per "numero esiguo dei destinatari", di per sé non applicabile ai decreti-legge emanati nelle circostanze della pandemia.

Dal punto di vista sostanziale, per quanto concerne l'implementazione delle procedure di AIR e VIR nelle Amministrazioni centrali, a fronte di un generale miglioramento nell'applicazione degli strumenti per la qualità della regolamentazione, anche grazie al sostegno offerto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) alle Amministrazioni centrali, permangono tuttavia talune

[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

significative criticità. In particolare, l'analisi degli impatti generali (sociali, economici e ambientali) e specifici (valutazione sulle PMI, concorrenza, oneri amministrativi e il cd. *gold plating*) continuano ad essere caratterizzati da un approccio di natura qualitativa. In particolare, nonostante sia migliorata la descrizione degli effetti delle norme, la valutazione continua a limitarsi ai profili qualitativi, a scapito di quelli quantitativi, senza una chiara indicazione dei possibili effetti in termini di costi e benefici per le diverse categorie di destinatari. Inoltre, la decretazione d'urgenza su diversi settori o materie ha reso difficoltosa per le Amministrazioni l'elaborazione, tenuto conto dei tempi ristretti, delle relazioni AIR generali.

Sotto il profilo organizzativo, inoltre, dalla Relazione è evidenziato il ricorso crescente alla collaborazione delle direzioni di settore nello svolgimento delle analisi di impatto, posto che non risultano istituite strutture specificamente rivolte a supportare le attività valutative, come invece previsto dal Regolamento AIR e VIR, ad eccezione del Ministero della giustizia dove è stata istituita un'apposita articolazione denominata "Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche".

Nel corso dell'anno 2020, inoltre, la Relazione evidenzia come le Amministrazioni, dopo l'avvio dell'anno precedente, abbiano continuato a dare attuazione alla programmazione normativa semestrale, la quale si afferma tra gli strumenti operativi della qualità della regolazione a disposizione delle Amministrazioni medesime.

In questa ottica, anche il filone di attività riguardante la redazione dei Piani biennali della VIR sembra consolidarsi in misura maggiore che negli anni passati: ciò nonostante, i Piani VIR per gli anni 2019-2020 hanno subito una battuta d'arresto per via del sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, motivo per cui il DAGL ha richiesto alle Amministrazioni di inserire nei Piani VIR 2021-2022 anche le VIR del biennio precedente avviate e non concluse che rispondano al criterio di attualità e utilità. In tal senso la Relazione sottolinea come la VIR, applicata anche su un insieme di atti normativi tra loro funzionalmente connessi, possa rivelarsi uno strumento utile per verificare il raggiungimento dei risultati fissati dalle norme vigenti e promuovere allo stesso tempo interventi volti al superamento delle criticità economiche e sociali che siano derivate.

Quanto all'Analisi tecnico-normativa (ATN), le Amministrazioni sono state invitate a dare conto dell'impatto ordinamentale dei provvedimenti d'urgenza legati all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 anche sotto il profilo dell'esercizio dei diritti e delle garanzie costituzionali da parte dei cittadini, ponendo le premesse per avviare una riflessione circa l'esigenza di revisionare il complessivo quadro metodologico di riferimento.

Sul fronte europeo, la Relazione dà conto dei contenuti delle Conclusioni, adottate dal Consiglio dell'Unione europea (Gruppo di lavoro Competitività-*Better regulation)* su "Legiferare meglio per garantire la competitività e una crescita sostenibile e inclusiva" il 27 febbraio 2021. E' stata sottolineata l'importanza delle valutazioni di impatto quale strumento principe per l'elaborazione di decisioni basate sull'evidenza empirica e che contemplino i principi fondamentali dell'Unione (diritti fondamentali, principio di sussidiarietà e proporzionalità, protezione delle PMI, principio di digitalizzazione e principio di precauzione), nonché la misurazione degli impatti economici, quali costi e benefici, prodotti da tutte le proposte legislative della Commissione che sono presenti nell'ambito del Programma di lavoro annuale.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", dispone l'obbligo di relazione in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato in merito allo stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica.

In particolare, il citato articolo 4, al comma 1, inserisce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), l'articolo 57-*bis*. Tale disposizione istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilità sostenibile;

c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

c-*bis*) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualità dell'aria;

f) economia circolare;

f-*bis*) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

Il Piano individua inoltre le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.

Il comma 4 dell'articolo 57-*bis* prevede che sulla proposta di Piano predisposta dal CITE sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei previsti termini.

Il comma 4-*bis* stabilisce quindi che dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmetta alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

****

L'articolo 1, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante "*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*", prevede che il Ministero della salute rediga annualmente una relazione sul monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia".

In particolare, i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2021, come convertito, introducono misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia". In particolare, nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il comma 7-*bis* stabilisce che allo scopo di assicurare l'operatività del suddetto ospedale, nel periodo 2021-2026, per la regione Sardegna non si tenga conto dei posti letto accreditati per tale struttura ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il medesimo comma dispone altresì che la regione Sardegna assicuri, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il rispetto dei predetti parametri includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

Il comma 7-*ter*, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 7-*bis*, differisce al 31 dicembre 2026 la proroga - già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4,

comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - dell'autorizzazione per la regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie dell'ospedale "Mater Olbia" in deroga al tetto fissato per l'acquisto di tali prestazioni da soggetti privati dall'articolo 15, comma 14, del già richiamato decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 7-*quater* consente per un biennio, nelle more della piena operatività della struttura, il riconoscimento all'ospedale "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il medesimo comma 7-*quater*, richiamando una previsione già disposta a legislazione vigente, prevede inoltre che la regione Sardegna assicuri annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 7-*quinquies* dispone infine che il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurino il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", con riferimento alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica, nonché in merito al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il comma 7-*quinquies* dispone altresì che il Ministero della salute rediga annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato e la trasmetta alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

****

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", ha introdotto, all'articolo 4, comma 10, l'obbligo di trasmissione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, di una relazione alle Camere contenente i criteri per

procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

In particolare, l'articolo 4, commi da 4 a 11, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolato relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno conseguito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Il comma 10 dell'articolo 4 prevede quindi che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 815	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[2]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa l'incidente occorso all'aeromobile JMB Aviation VL3 Evolution marche di identificazione I-C868, presso l'aeroporto di Padova, in data 1° agosto 2018	05/05/2021 06/05/2021 n. 324[3]	8ª	Eventuale

[2] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[3] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXV, n. 5	D. Lgs. 66/1999 art. 1 co. 2[4]	Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sulla sicurezza dell'aviazione civile in Italia *(anno 2020)*	01/04/2021 06/04/2021 n. 311[5]	8ª	Annuale 31 marzo
Doc. LXIV, n. 3	D.P.R. 76/1998 art. 8 co. 7[6]	Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa all'anno 2020 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti, nonché sulle procedure in corso *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	31/03/2021 06/04/2021 n. 311[7]	3ª 5ª 6ª 7ª 13ª	Annuale

[4] Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, all'articolo 1, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, poi sostituita dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.
Con il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, all'ANSV è stato attribuito anche il compito di istituire e gestire il "Sistema di segnalazione spontanea" (voluntary report), di cui alla direttiva comunitaria 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, oggi sostituita dal regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.
[5] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[6] Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, che ha sostituito l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ha mutato il comma che dà origine alla relazione, che cambia quindi dal 3 al 7.
[7] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLIV, n. 4	D. Lgs. 159/2011 art. 49 co. 1	Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca *(dati aggiornati al mese di dicembre 2020)*	12/04/2021 13/04/2021 n. 314[8]	2ª	Semestrale
Atto n. 801	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[9]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'inconveniente grave occorso all'aeromobile Airbus A320-216 marche EI-DTB, presso l'aeroporto di Milano Malpensa, in data 17 agosto 2017	21/04/2021 27/04/2021 n. 320[10]	8ª	Eventuale
Doc. LXXIII-bis, n. 13	L. 234/2012 art. 14 co. 1[11]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo trimestre 2021)*[12]	22/04/2021 27/04/2021 n. 320	Tutte	Trimestrale

[8] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[9] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[10] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[11] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
[12] Relazione predisposta e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXVII, n. 2	L. 279/2002 art. 5 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario *(triennio 2018-2020)*	21/04/2021 27/04/2021 n. 320[13]	2ª	Triennale 31 dicembre
Doc. LXVII, n. 4	L. 185/1990 art. 5 co. 1[14]	Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento *(anno 2020)*	07/04/2021 27/04/2021 n. 320	1ª 3ª 4ª 6ª 10ª	Annuale 31 marzo
Doc. LXXXIII, n. 4	L. 246/2005 art. 14 co. 10	Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) *(anno 2020)*	05/05/2021 13/05/2021 n. 326[15]	1ª	Annuale 30 aprile

[13] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[14] L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento.
[15] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XCIV, n. 5	L. 47/2015 art. 15 co. 1[16]	Relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. *(anno 2020)*	19/05/2021 25/05/2021 n. 330[17]	2ª	Annuale 31 gennaio

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXXXI, n. 3	L. 496/1995 art. 9 co. 2, lett. c)[18]	Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia *(anno 2020)*	31/03/2021 06/04/2021 n. 311	3ª 4ª	Annuale 31 marzo
Atto n. 774	L. 411/1985 art. 3 co. 2	Relazione sull'attività svolta dalla Società Dante Alighieri e bilancio consuntivo *(anno 2020)*	31/03/2021 07/04/2021 n. 312	3ª 7ª	Annuale 11 marzo

[16] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Governo senza individuare il Ministro competente.
La relazione è stata predisposta dal Ministro della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi (disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).
[17] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[18] L'articolo 9 è stato interamente sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXXXIX, n. 3	L. 484/1998 art. 4 co. 1, lett. c)	Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari *(anno 2020)*	31/03/2021 20/04/2021 n. 317	3ª 4ª	Annuale 31 marzo
Doc. CLXXXII, n. 7	L. 374/1997 art. 9 co. 2[19]	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" *(secondo semestre 2020)*	18/05/2021 25/05/2021 n. 330	1ª 3ª 4ª 10 e Comm. diritti umani	Semestrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVII n. 4 - Annesso al DEF 2021	L. 243/2012 art. 6 co. 3 e 5	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo - OMT) - Annesso al DEF 2021	15/04/2021 20/04/2021 n. 317	5ª	Eventuale

[19] Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonchè di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVII, n. 4 - Allegato/I al DEF 2021	L. 196/2009 art. 3 co. 1	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica *(anno 2020 e primi mesi anno 2021)*	20/04/2021 21/04/2021 n. 318	5ª	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 4 - Allegato/II al DEF 2021	L. 196/2009 art. 10 co. 10	Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome	20/04/2021 21/04/2021 n. 318	5ª	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 4- Allegato/III al DEF 2021	L. 196/2009 art. 10 co. 7	Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate *(anno 2021)*	04/05/2021 05/05/2021 n. 323	Tutte	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 4- Allegato/IV al DEF 2021	L. 196/2009 art. 10 co. 9	Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi *(anno 2021)*	04/05/2021 05/05/2021 n. 323	Tutte	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 4- Allegato/V al DEF 2021	L. 196/2009 art. 10 co. 10-bis	Andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile *(anno 2021)*	04/05/2021 05/05/2021 n. 323	Tutte	Annuale 10 aprile

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVII, n. 4-Allegato/VI al DEF 2021	L. 244/2007 art. 2 co. 576	Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip *(anno 2021)*	04/05/2021 05/05/2021 n. 323	Tutte	Annuale 10 aprile
Doc. LXXIII, n. 5	L. 234/2012 art. 14 co. 2[20]	Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(secondo semestre 2019)*	23/04/2021 27/04/2021 n. 320	Tutte	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

[20] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge medesima.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 20	L. 145/2018 art. 1 co. 507[21]	Relazione sullo stato dei lavori e dei possibili sviluppi del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) *(dati aggiornati al 15 marzo 2021)*	30/04/2021 05/05/2021 n. 323	5ª 6ª	Una tantum 30 settembre
Doc. LXXIII, n. 6	L. 234/2012 art. 14 co. 2[22]	Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo semestre 2020)*	17/05/2021 18/05/2021 n. 327	Tutte	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

[21] Al comma 493 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) volto ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, per violazione massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Sono definiti risparmiatori al successivo comma 494 i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate delle banche medesime.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 501), da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei soggetti danneggiati, il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili ed è altresì istituita una Commissione tecnica per l'esame delle domande al FIR. Dalla pubblicazione del citato decreto decorre il termine di centottanta giorni entro cui presentare le domande di indennizzo al FIR, il quale opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.
In tal senso la relazione sull'attuazione dei commi da 493 a 506, inerenti alla gestione del FIR, che il Ministro dell'economia è tenuto a presentare entro il 30 settembre 2019 alle Camere, concerne il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.
Si ricorda infine che il comma 504 della citata legge n. 145 del 2018 stabilisce che il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è sostituito dal FIR, di analogo contenuto. Di conseguenza viene meno l'obbligo di relazione previsto al comma 1106 per gli anni successivi al 2018.

[22] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge medesima.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXVII, n. 4	D. Lgs. 141/2010 art. 30-ter co. 9[23]	Relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	13/05/2021 18/05/2021 n. 327	6ª	Annuale 30 aprile
Doc. CLX, n. 3	D. Lgs. 231/2007 art. 4 co. 2[24]	Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia *(anno 2019)*[25]	13/05/2021 19/05/2021 n. 328	1ª 2ª 6ª	Annuale 30 giugno

[23] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta da un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi della medesima disposizione, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.

[24] L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

[25] L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXCIV, n. 3	L. 193/2000 art. 5 co. 3	Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali *(anno 2020)*[26]	07/04/2021 13/04/2021 n. 314	2ª 11ª	Annuale
Atto n. 799[27]	D.L. 553/1996 art. 6-ter[28]	Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti *(primo e secondo semestre 2020)*	22/04/2021 27/04/2021 n. 320	2ª 8ª	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

[26] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[27] Predisposta dal Ministero della giustizia e inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[28] Ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede pertanto che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 21	D. Lgs. 121/2018 art. 25 co. 1[29][30]	Relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 *(anno 2020)*	14/05/2021 19/05/2021 n. 328	2ª	Annuale per il triennio 2019-2021
Doc. CCLI, n. 3	D. Lgs. 28/2010 art. 5 co. 1-bis[31]	Relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali *(anno 2020)*	14/05/2021 19/05/2021 n. 328	2ª	Annuale

[29] La disposizione istitutiva stabilisce che la relazione tenga anche conto del monitoraggio delle previsioni di spesa, di cui agli articoli 4 e 6, a carico del medesimo Ministero.

[30] Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103", all'articolo 25, comma 1, prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 121 a valere sulle risorse stanziate da tale decreto o comunque disponibili a legislazione vigente. La relazione deve evidenziare eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L'articolo 26 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al comma 1, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 4 (affidamento in prova) e 6 (detenzione domiciliare), valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli articoli 16 (camere di pernottamento) e 17 (permanenza all'aperto), pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[31] Il terzo e quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono stati sostituiti dall'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il comma 1-bis stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia civile o commerciale sia tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. A seguito della riformulazione disposta dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, il medesimo comma 1-bis prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXVIII, n. 3	D.L. 132/2014 art. 11 co. 2-bis	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita *(anno 2020)*	14/05/2021 19/05/2021 n. 328	2ª	Annuale

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 6	L. 205/2017 art. 1 co. 1075[32]	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro dell'interno finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 *(anno 2020)*	14/05/2021 18/05/2021 n. 327	1ª 5ª 8ª	Annuale 15 settembre

[32] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXXVIII, n. 4	D. Lgs. 267/2000 art. 146 co. 2	Relazione sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso *(anno 2020)*	18/05/2021 25/05/2021 n. 330	1ª 2ª	Annuale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIII, n. 3	L. 285/1997 art. 10 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza *(anno 2018)*	30/04/2021 05/05/2021 n. 323	1ª 11ª	Annuale 30 settembre

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL-bis, n. 2	L. 145/2018 art. 1 co. 105 secondo periodo[33]	Relazione concernente lo stato degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *(Dati aggiornati al 28 febbraio 2021)*	06/05/2021 12/05/2021 n. 325	1ª 5ª 8ª 11ª	Annuale 15 settembre

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXVI, n. 3	L. 194 /2015 art. 8 co. 6[34]	Relazione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 8 della legge n.194 del 2015 *(anno 2020)*	10/05/2021 12/05/2021 n. 325	9ª	Annuale

[33] Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

[34] La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.
Il comma 1 dell'articolo 8 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXXV, n. 3	L. 125/2001 art. 8 co. 1	Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001 in materia di alcol e problemi alcolcorrelati *(anno 2020)*	06/05/2021 12/05/2021 n. 325	12ª	Annuale

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXIV, n. 4	L. 180/2011 art. 7 co. 3[35]	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese *(anno 2020)*	02/04/2021 08/04/2021 n. 313	1ª 10ª	Annuale 31 marzo

[35] La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo Small Business Act (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.
Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnala l'articolo 7, comma 3, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLI, n. 3	D. Lgs. 165/2001 art. 53 co. 16	Relazione sui dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti, consulenti e collaboratori esterni *(anni 2018 e 2019)*	05/05/2021 12/05/2021 n. 325	1ª	Annuale

MINISTERO DELLA CULTURA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXI, n. 4	D.L. 83/2014 art. 7 co. 1[36]	Relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" *(anno 2020)*	02/04/2021 13/04/2021 n. 314	7ª	Annuale 31 marzo

[36] Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura) presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXCIX, n. 3	L. 238/1993 art. 1 co. 3	Relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. *(dati aggiornati al 31 dicembre 2019)*	27/04/2021 05/05/2021 n. 323	8ª	Annuale
Doc. LXXI-bis, n. 4	L. 99/2009 art. 50 co. 1	Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili *(secondo semestre 2019, primo e secondo semestre 2020)*[37]	07/05/2021 12/05/2021 n. 325	8ª	Semestrale 31 dicembre

[37] La relazione deve in particolare fare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 5	L. 205/2017 art. 1 co. 1075[38]	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	10/05/2021 13/05/2021 n. 326	5ª 8ª	Annuale 15 settembre

[38] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[39]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Calabria	**Atto n. 777**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	30/03/2021 07/04/2021 n. 312	6ª	Annuale

[39] Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Sicilia	**Atto n. 778**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	30/03/2021 07/04/2021 n. 312	6ª	Annuale
Regione Lazio	**Atto n. 783**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	07/04/2021 13/04/2021 n. 314	6ª	Annuale
Regione Campania	**Atto n. 787**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	26/03/2021 14/04/2021 n. 315	6ª	Annuale

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Marche	**Atto n. 794**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	15/04/2021 20/04/2021 n. 317	6ª	Annuale
Regione Toscana	**Atto n. 803**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	19/04/2021 28/04/2021 n. 321	6ª	Annuale
Regione Abruzzo	**Atto n. 818**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	29/04/2021 06/05/2021 n. 324	6ª	Annuale

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. XLV, n. 4**	L. 287/1990 art. 23 co. 1[40]	Relazione sull'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato *(anno 2020)*	14/04/2021 20/04/2021 n. 317[41]	10ª	Annuale 30 aprile

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	**Doc. CCI, n. 4**	L. 112/2011 art. 3 co. 1, lett. p)[42]	Relazione sull'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza *(anno 2020)*	27/04/2021 28/04/2021 n. 321	1ª Comm. diritti umani	Annuale 30 aprile
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	**Atto n. 825**	D.P.C.M. 168/2012 art. 18 co. 3[43]	Conto finanziario *(esercizio 2020)*	30/04/2021 12/05/2021 n. 325	1ª 5ª	Annuale 10 maggio

[40] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga e presenti al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale relazione entro trenta giorni al Parlamento.
[41] Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[42] L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.
[43] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

ORGANO COMMISSARIALE DELLE SOCIETÀ ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. E ALITALIA CITYLINER S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Organo commissariale delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	**Doc. XXVII, n. 22**	D.L. 137/2019 art. 1 co. 2-bis[44]	Relazione recante i dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	13/05/2021 19/05/2021 n. 328	8ª 10ª	2 marzo 2020 - 2 settembre 2020

[44] Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di un nuovo prestito alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Al comma 3 si prevede altresì in capo all'organo commissariale il compito di integrare il programma della procedura di amministrazione straordinaria della società con un piano riguardante le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.
In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, stabilisce che l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 2 del 2020, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministero della salute	D.L. 30/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 61/2021* art. 1, co. 7-quinquies[45]	Attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia"	Annuale

[45] L'articolo 1, comma 7-quinquies, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", prevede che il Ministero della salute rediga annualmente una relazione sul monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia".
In particolare, i commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2021, come convertito, introducono misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia". In particolare, nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il comma 7-bis stabilisce che allo scopo di assicurare l'operatività del suddetto ospedale, nel periodo 2021-2026, per la regione Sardegna non si tenga conto dei posti letto accreditati per tale struttura ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il medesimo comma dispone altresì che la regione Sardegna assicuri, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il rispetto dei predetti parametri includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
Il comma 7-ter, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 7-bis, differisce al 31 dicembre 2026 la proroga - già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 -dell'autorizzazione per la regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie dell'ospedale "Mater Olbia" in deroga al tetto fissato per l'acquisto di tali prestazioni da soggetti privati dall'articolo 15, comma 14, del già richiamato decreto-legge n. 95 del 2012.
Il comma 7-quater consente per un biennio, nelle more della piena operatività della struttura, il riconoscimento all'ospedale "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il medesimo comma 7-quater, richiamando una previsione già disposta a legislazione vigente, prevede inoltre che la regione Sardegna assicuri annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 7-quinquies dispone infine che il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurino il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", con riferimento alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica, nonché in merito al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il comma 7-quinquies dispone altresì che il Ministero della salute rediga annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato e la trasmetta alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro dell'economia e delle finanze	D.L. 41/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021* art. 4, co. 10[46]	Criteri per la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti non riscossi	22 maggio 2021
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato	D.L. 22/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2021* art. 4, co. 1[47]	Stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica	Annuale 31 maggio

[46] Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ha introdotto, all'articolo 4, comma 10, l'obbligo di trasmissione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, di una relazione alle Camere contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
In particolare, l'articolo 4, commi da 4 a 11, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolato relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno conseguito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Il comma 10 dell'articolo 4 prevede quindi che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
[47] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", dispone l'obbligo di relazione in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato in merito allo stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica.
In particolare, il citato articolo 4, al comma 1, inserisce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'articolo 57-bis. Tale disposizione istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare;

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.
Il Piano individua inoltre le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.
Il comma 4 dell'articolo 57-bis prevede che sulla proposta di Piano predisposta dal CITE sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei previsti termini.
Il comma 4-bis stabilisce quindi che dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmetta alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

B) Relazioni non governative.

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.